

691

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale Lecce
 Sede Legale e Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE NUMERO	<u>428</u>	DEL	28 APR. 2011
-----------------------------	------------	------------	---------------------

OGGETTO:	Accordo di Programma Territoriale, coordinamento in rete dei servizi di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità
-----------------	---

L'anno 2011, il giorno Vevedota del mese di Aprile in Lecce, nella Sede della Azienda , in via Miglietta n.5

STRUTTURA (Codice)	CENTRO DI COSTO (Codice)

S TRUTTURA (Descrizione)	CENTRO DI COSTO (Descrizione)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006 n. 25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la L.R. 31/12/2010 n. 19, art.14;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 311 del 24/02/2011;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario;
- Con l'assistenza, quale Segretario, del Dott. Antonio Vigna, Dirigente Affari Generali ed Istituzionali

Il Dirigente del Dipartimento di Riabilitazione Dott. Francesco Fari relaziona e propone in merito:

- L'handicap, secondo la classificazione dell'OMS, divulgata nel 1980, è la *“condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che nel soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale in relazione all'età, al sesso e fattori socioculturali”*.

La Legge 104/1992 (Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), all'art. 3, comma 1, recita:

“E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Perché si determini la situazione di handicap risulta pertanto necessario che si verifichino tre condizioni:

1. la presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale;
2. che la minorazione sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
3. che la minorazione sia tale (per specificità, qualità, entità, gravità) da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Ne consegue che non è possibile definire una persona come “handicappata” in assenza anche di una soltanto delle tre condizioni indicate, in particolare ai fini della integrazione scolastica non è sufficiente il dato della difficoltà di apprendimento o di relazione in assenza di una minorazione accertata e di un processo di svantaggio o di emarginazione;

- La Provincia di Lecce, l' Ufficio X dell'USR PUGLIA – Ambito territoriale per la Provincia di Lecce, l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, gli Ambiti Territoriali Sociali e i Centri Servizi per l'Integrazione Scolastica, ai sensi della L. 104/92, hanno stipulato in data 16/02/2011, l'“Accordo di Programma Territoriale Coordinamento in rete dei Servizi di Integrazione Scolastica e Sociale degli alunni con disabilità” che si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- Tale Accordo persegue la finalità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità definendola nel quadro complessivo della programmazione unitaria e coordinata dei servizi scolastici integrati con quelli sanitari, socio-assistenziali e ricreativi;

Ritenuto, prendere atto del detto Accordo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**ACCORDO DI PROGRAMMA TERRITORIALE
COORDINAMENTO IN RETE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
TRA**

- IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE
- IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DELL'USR PUGLIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE
- I PRESIDENTI DEI COORDINAMENTI ISTITUZIONALI DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI
- IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL LECCE
- I COORDINATORI DEI CENTRI SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA.

VISTI

- Gli articoli 3 e 34 della Costituzione in materia di parità di diritti e di diritto allo studio di tutti i cittadini;
- La L.R. 9/7/87 n.16 "Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati";
- La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104 del 5 febbraio 1992;
- Il D.M. 9 luglio 1992 "Criteri per la stipula degli Accordi di Programma";
- Il D.P.R. 24/2/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni in situazione di handicap";
- Il D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994, "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione";
- Il D.Lvo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";
- Il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";
- Il D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- La legge 328 dell'8 marzo 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La nota del MPI n. 3390 del 30/11/2001 "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap";
- Il DPCM del 23/2/2006 n. 185 "Regolamento recante modalità per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27/12/2002, n. 289";
- La L.R. del 10/7/2006 n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- Il Regolamento Regionale dell'8 marzo 2007 n. 6 "Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica";
- Il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, "Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 – "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia";
- L'Intesa Stato- Regioni del 20/03/08;

- La Legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità;
- Le Linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 4 agosto 2009;
- La L.R. n. 4 del 25/2/2010 " Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I : FINALITÀ, SOGGETTI , ENTI FIRMATARI E CAMPI DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Premessa

L'handicap, secondo la classificazione dell'OMS, divulgata nel 1980, è la *"condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che nel soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale in relazione all'età, al sesso e fattori socioculturali"*.

La Legge 104/1992 (Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), all'art. 3, comma 1, recita:

"E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Perché si determini la situazione di handicap risulta pertanto necessario che si verifichino tre condizioni:

1. la presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale;
2. che la minorazione sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
3. che la minorazione sia tale (per specificità, qualità, entità, gravità) da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Ne consegue che non è possibile definire una persona come "handicappata" in assenza anche di una soltanto delle tre condizioni indicate, in particolare ai fini della integrazione scolastica non è sufficiente il dato della difficoltà di apprendimento o di relazione in assenza di una minorazione accertata e di un processo di svantaggio o di emarginazione.

ART. 1 Finalità

Il presente Accordo, stipulato ai sensi della L. 104/92, persegue la finalità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità definendola nel quadro complessivo della programmazione unitaria e coordinata dei servizi scolastici integrati con quelli sanitari, socio-assistenziali e ricreativi.

Il concetto di integrazione scolastica, e non di semplice inserimento o adattamento scolastico, presuppone e si correla a quello più ampio di integrazione sociale. Lavorare per una effettiva integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap è utile ed efficace se parallelamente si opera per la sua più complessiva integrazione sociale.

Detta finalità è perseguita:

- a) assicurando il diritto all'istruzione, educazione e integrazione del soggetto con disabilità con la predisposizione, attuazione e verifica congiunta del progetto educativo, riabilitativo, socio-assistenziale e di socializzazione, agevolando forme di integrazione tra attività scolastiche ed altre attività extrascolastiche presenti sul territorio;
- b) definendo progetti educativi individualizzati sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale di ogni alunno con disabilità e da realizzare, in via prioritaria, nell'ambito scolastico e, in via suppletiva, nell'ambito domiciliare;
- c) individuando le rispettive competenze degli Enti sottoscrittori ed i correlati impegni finanziari per i servizi da approntare;
- d) assicurando il personale necessario alla realizzazione del progetto globale di integrazione, come previsto dalla normativa vigente(art. 15 L.104/92);
- e) avvalendosi del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per le attività di supporto e consulenza ai diversi attori sottoscrittori;
- f) riconoscendo e valorizzando il ruolo della famiglia, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione e del volontariato, delle fondazioni e degli enti di patronato di promozione sociale;
- g) attivando i gruppi di lavoro scolastici ai sensi dell'art. 15 della L. 104/92;
- h) proponendo e attivando una rete di progetti più vasti per una reale integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità;
- i) promuovendo la realizzazione di un sistema condiviso di monitoraggio e valutazione partecipata sul livello di qualità di attuazione dell'integrazione, anche attraverso la partecipazione delle famiglie e delle associazioni di persone con disabilità;
- j) prevedendo percorsi integrati per la promozione della qualità della vita e di valorizzazione del concetto di diversità umane quale risorsa aggiuntiva della società.

ART. 2

Criteri generali

I sottoscritti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell'Accordo di programma:

- a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi istituzionali/interistituzionali a favore del soggetto con disabilità che frequenta la scuola;
- b) definizione dei reciproci impegni istituzionali in ordine all'integrazione dei soggetti con disabilità, individuati con riferimento alle specifiche rispettive competenze;
- c) verifica dell'attuazione e del rispetto dell'Accordo di programma sottoscritto, della tutela delle posizioni soggettive e dell'esigibilità dei diritti.

ART. 3

Soggetti aventi diritto

Il presente accordo intende rendere efficace l'esercizio del diritto di frequenza negli asili nido comunali, nelle scuole dell'infanzia, del primo e secondo ciclo del sistema di istruzione e nei Centri Territoriali per l'Educazione degli Adulti, dei soggetti con disabilità della provincia di Lecce.

ART. 4

Enti firmatari dell'accordo di programma

Il presente Accordo di programma è sottoscritto, dai rappresentanti legali, delle seguenti Istituzioni:

- a) Provincia di Lecce
- b) Ufficio X dell'USR PUGLIA – Ambito territoriale per la Provincia di Lecce
- c) Azienda Sanitaria Locale di Lecce
- d) Ambiti Territoriali Sociali
- e) Centri Servizi per l'Integrazione Scolastica.

ART. 5

Campo di applicazione

Il presente Accordo ha validità per l'intero territorio provinciale ed impegna gli Enti sottoscrittori nei rispettivi ambiti di competenza.

L'Accordo disciplina gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, individuati ai sensi dell'art. 3, della legge 104/92, frequentanti:

- Le scuole statali di ogni ordine e grado, compresi i Centri Territoriali per l'Educazione degli Adulti;
- Le scuole paritarie ai sensi della Legge 62/2000;
- Gli asili nido comunali e i centri di formazione professionale pubblici provinciali;

TITOLO 2: PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

ART. 6 Individuazione

All'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica provvede il competente Collegio (DPCM 23/2/2006, n. 185 e Regolamento regionale 8/3/2007 n. 6) istituito dalla ASL Lecce (delibera del 25/5/07, n. 1911).

La certificazione attesta la natura della disabilità ed il suo grado, secondo la classificazione ICD-10 multiassiale o in subordine il sistema ICD9 – CM con l'indicazione di patologia stabilizzata o progressiva.

La domanda di accertamento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A del presente Accordo, deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la potestà parentale al Collegio, per il tramite della ASL di residenza, per l'anno scolastico successivo, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

La domanda deve essere corredata da:

- Certificazione con definizione della patologia, classificata con il sistema ICD - 10, con l'indicazione di patologia stabilizzata o progressiva, rilasciata da un medico, in servizio presso Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata;
- Relazione clinica, rilasciata da medico specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata e dallo psicologo, in servizio presso Struttura pubblica.

L'accertamento ha valenza medico-legale ed è quindi soggetto a possibile ricorso, presso la ASL di Brindisi e in via giurisdizionale al Tribunale di Lecce Sez. Lavoro.

Per l'accertamento è necessaria la presenza della persona da valutare e del genitore/tutore della stessa. In presenza di particolari situazioni, e nell'esclusivo interesse del minore, l'accertamento può essere integrato da visita diretta, anche domiciliare del Collegio.

Il Collegio deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e comunque in tempo utile alla formazione delle classi ed inizio dell'anno scolastico.

Il verbale di accertamento, redatto dal Collegio, secondo lo schema di cui all'Allegato B, deve essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e consegnato al richiedente al termine della valutazione collegiale.

Nel verbale è definita la durata temporale della validità dell'accertamento.

ART. 7

Diagnosi Funzionale

La Diagnosi Funzionale (DF) consiste in una definizione del quadro di compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno.

- La DF redatta, secondo lo schema di cui all'Allegato C, dall'equipe multidisciplinare, in servizio presso la ASL, prevista dall'art.3, comma 2 del DPR 24/2/94 e dall'art. 5 della L.R. 16/87 è successiva alla individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ed è il documento fondamentale per attivare il processo di integrazione.
- La D.F. deve essere predisposta per le nuove iscrizioni entro l'inizio dell'anno scolastico ed è rinnovata ad ogni passaggio dell'alunno al grado scolastico successivo o alla formazione professionale.

ART. 8

Profilo Dinamico Funzionale.

Sulla base dei dati raccolti nella Diagnosi Funzionale, delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai docenti, dagli operatori della ASL e dagli operatori sociali viene prodotto, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, con la collaborazione dei genitori, il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) redatto secondo lo schema di cui all'Allegato allegato D.

Il PDF, nell'ambito delle caratteristiche fisiche, sociali, psichiche ed affettive dell'alunno, individua *"le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte curricolari dell'alunno in situazione di handicap"* evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-formativo e socio-affettivo.

Gli incontri, per la stesura del PDF, vengono promossi dalla scuola – in quanto titolare del progetto di integrazione scolastica – e preventivamente concordati, con congruo anticipo, con gli operatori interessati.

Il PDF viene aggiornato ad ogni passaggio di grado scolastico, secondo la normativa vigente.

ART. 9

Piano Educativo Individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto secondo lo schema di cui all'Allegato E, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, per l'anno scolastico in corso.

Il PEI non coincide solo con il progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica e sociale (art. 5 DPR 24/2/1994).

Il PEI ha come fine la realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione, alla socializzazione, all'integrazione ed è parte integrante della programmazione educativa/didattica di classe.

Esso è definito entro i primi due mesi di scuola, dai docenti curricolari e di sostegno.

Alla stesura collaborano: gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, gli operatori del Servizio Sociale Professionale, gli educatori, gli operatori socio sanitari dell'Ambito di competenza, le strutture sanitarie convenzionate che seguono l'alunno, la famiglia e, ove possibile, l'alunno stesso.

Nel PEI vengono evidenziati i bisogni della persona, gli obiettivi da raggiungere, le attività, i metodi, i materiali, i sussidi con cui si organizzano gli interventi, le forme e i modi di verifica e di valutazione del piano stesso. Inoltre vengono esplicitate le forme di integrazione tra Scuola e/o Centri di Formazione Professionale ed extrascuola in sintonia con il progetto di vita..

Gli incontri, per la stesura del PEI, nei limiti delle risorse umane disponibili, vengono promossi dalla scuola e preventivamente concordati con gli operatori interessati.

ART. 10

Continuità educativa e didattica fra i diversi ordini di scuola

Ai fini del processo di integrazione, dovrà essere promossa la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola in modo da consentire la realizzazione di un Progetto Educativo Individualizzato Unitario, rispondente efficacemente ai bisogni educativi ed ai ritmi di apprendimento dell'alunno con disabilità.

A tal fine dovranno essere previste forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore.

Ad essa concorrono i Dirigenti Scolastici, il Personale della Scuola, la ASL e le Strutture sanitarie convenzionate che seguono l'alunno, l' Ambito territoriale e tutte le Agenzie presenti sul territorio.

Relativamente a tale adempimento le singole istituzioni scolastiche assumono i seguenti impegni:

- Elaborazione di uno specifico progetto di accompagnamento per gli alunni con disabilità (C.M. n.1 del 4/1/ 88,art. 7 DPR 275/'99);
- Trasmissione del Fascicolo Personale dell'alunno al grado scolastico successivo completo dei documenti maggiormente significativi (Certificazione, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Progetti speciali);
- Programmazione ed effettuazione, entro il primo mese di scuola, di specifici incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuola, al fine di favorire l'inserimento dell'alunno in situazione di handicap;
- Programmazione di interventi specifici per l'orientamento post scuola dell'obbligo, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni. I risultati faranno parte integrante del P.D.F. che accompagnerà l'alunno nell'accesso alla Scuola Secondaria di II° grado, ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture. Una sintesi dell'Orientamento sarà consegnata alla famiglia.
- Sensibilizzazione delle famiglie per favorire la partecipazione del proprio figlio/a alle attività extrascolastiche fruibili nel territorio al fine di promuovere una reale integrazione sociale;
- Promozione di incontri tra docenti, personale della scuola, studenti e familiari degli utenti con consulenti della ASL, (personale specializzato dei Servizi riabilitativi) sulle questioni legate all'educazione, all'armonizzazione dei comportamenti e all'integrazione degli studenti con disabilità con particolare attenzione agli aspetti sociali, relazionali e della sfera affettiva.

ART. 11 Percorsi di Orientamento

L'orientamento è attuato dalla scuola mediante il personale docente in collaborazione con gli specialisti dell' Azienda A.S.L, con gli operatori del Servizio Professionale e gli educatori dell'Ambito di competenza.

Le azioni di orientamento, in ogni fase operativa, devono tener presente le aspettative e gli interessi degli studenti, il loro livello funzionale e le aree di potenzialità riportate nella Diagnosi Funzionale, nel P.D.F. e nel P.E.I.; esse implicano la collaborazione tra Scuola, Azienda Sanitaria, Ambito Territoriale Sociale e famiglia per consentire a quest'ultima una scelta più consapevole e mirata.

L'azione di orientamento si svolge, in modo sistematico, a partire dalla scuola di base e prosegue attraverso una azione di monitoraggio all'interno del successivo percorso scolastico/formativo .

ART. 12 Gruppi di Lavoro

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - GLIP (art. 15 L. 104/92)

Presso l'Ufficio X dell'USR Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Lecce è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale composto da:

- n 1 ispettore Tecnico nominato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- n 1 Docente Comandato
- n 2 esperti designati dagli Ambiti Territoriali Sociali
- n 1 esperto designato dalla Provincia di Lecce
- n 2 esperti designati dalla ASL di Lecce
- n 3 esperti designati dalle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello locale.

IL GLIP offre consulenza al Dirigente dell'Ufficio X dell'USR Puglia, alle singole scuole, ai CTP; collabora con gli Ambiti Territoriali Sociali e la ASL per le attività di verifica dell'applicazione dell'Accordo di programma, per l'impostazione e l'attuazione del PEI, nonché per qualsiasi altra attività inerente l'integrazione degli alunni con disabilità.

Gruppo di Lavoro Handicap - GLH:

a) Provinciale

Presso l'Ufficio X dell'USR Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Lecce (C.M. 8/8/1975n. 227) è istituito il Gruppo di lavoro Handicap. Il Gruppo, coordinato da un Dirigente Tecnico, è composto da 3 Dirigenti Scolastici, uno per ciascun ordine di scuola, 4 Docenti esperti, il Docente comandato per le tematiche relative alla disabilità.

Il GLH svolge attività di :

- Ricerca sulle problematiche dell'integrazione sul territorio provinciale (raccolta dati sugli alunni, ricognizione delle strutture e delle risorse, etc.)
- Coordinamento e programmazione (informazione presso le scuole, proposte di sperimentazione, collaborazione specifica e diretta con il Dirigente dell'USP).

b) di Circolo/Istituto

Presso ogni Istituzione Scolastica è costituito, ai sensi dell'art. 15 comma 2 L.104/92, un Gruppo di studio e di lavoro, con il compito di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione" e di esplicitarle all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Di norma è composto da:

- dirigente scolastico;
- rappresentanti dei docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- genitori;
- operatori dei servizi designati dalla ASL, dalle Strutture convenzionate che seguono l'alunno, operatori del Servizio Professionale e educatori dell'Ambito di competenza;
- studenti (limitatamente per le scuole superiori e CFP).

c) Gruppo Tecnico di Sezione/Classe

Opera collegialmente, a livello di sezione/classe, per ogni alunno con disabilità iscritto nella scuola.

Esso è costituito da :

- dirigente scolastico;
- insegnanti che seguono l'alunno;
- operatori della ASL, referenti per il caso;
- operatori del Servizio Professionale dell'Ambito di competenza, educatori e OSS, referenti per il caso;
- la famiglia;
- altri operatori coinvolti nel percorso di integrazione socio educativa dell'alunno.

Il gruppo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo di Istituto, al fine di concorrere alla stesura, l'aggiornamento e la verifica del P.D.F. e del P.E.I.

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del P.D.F. e del PEI

TITOLO 3: IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

I sottoscritti Enti assumono gli impegni di seguito indicati:

ART. 13 Azienda Sanitaria

L'Azienda Sanitaria Locale si impegna a:

- Predisporre le procedure medico-legali per l'accertamento dell'alunno come soggetto in situazione di handicap (DPCM 23/2/2006 n. 185) e le conseguenti attività specialistiche per l'integrazione dei suddetti alunni nelle scuole di ogni ordine e grado svolgendo i compiti previsti dalla Legge 104/92, dal DPR 24/02/94 e dalla L.R. 16/87, ed in particolare:
 1. Accogliere la domanda ed assicurare il raccordo dei percorsi valutativi per l'attività dei Collegi per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica;

2. Produrre gli atti necessari;
3. Redigere la Diagnosi Funzionale.;
4. Partecipare agli incontri, presso le Istituzioni scolastiche, funzionali alla stesura e alla verifica del P.D.F. e del P.E.I., nei limiti delle risorse umane disponibili;
5. Partecipare ai gruppi di lavoro delle Istituzioni Scolastiche, come previsto ai sensi dell'art.15, punto 2, Legge 104/92;
6. Garantire la presenza degli operatori nel Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale;

Le attività sono garantite dalle equipe multidisciplinari distrettuali come previsto dal D.P.R. 24/2/1994 e dalla L.R. n.16/87.

Inoltre:

- Offrire, attraverso consulenze specifiche (personale specializzato dei Servizi Riabilitativi), opportunità di formazione e di confronto con i docenti, il personale della scuola e le famiglie degli studenti per agevolare la cultura e la prassi dell'inclusione nell'ambito scolastico;
- Garantire l'informazione e l'orientamento sui servizi;
- Collaborare con l'Amministrazione provinciale e il sistema dei Centri di formazione professionale per l'orientamento e il supporto all'integrazione;
- Collaborare con l'Amministrazione scolastica e gli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione di progetti di "aggiornamento e formazione" per tutti coloro che operano con alunni diversamente abili (Dirigenti, Docenti, Collaboratori Scolastici, Famiglie, etc.);

Modalità operative

I genitori, spontaneamente o su indicazione dei sanitari o del Dirigente scolastico, per gli alunni che evidenziano gravi difficoltà in corso di frequenza scolastica o di attività formativa, si rivolgono ai Servizi Riabilitativi e /o di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del proprio Distretto Socio- Sanitario.

I Servizi Riabilitativi e/o di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali provvedono ad informare i genitori, contestualmente alla consegna della relazione istruttoria necessaria all'esame del collegio, sulle procedure organizzative adottate dalla ASL; analoga informativa potrà essere data dall'istituzione scolastica, dall'URP dell'ASL e dal Segretariato Sociale ovvero dal Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale.

Successivamente all'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, la famiglia consegna il verbale dell'accertamento all'istituzione scolastica di riferimento per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno e una copia al Servizio Riabilitativo Distrettuale e/o al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dove è ubicata la scuola.

L'equipe multidisciplinare, in seguito alla segnalazione, si attiverà per predisporre tutte le procedure previste dalla normativa.

L'equipe multidisciplinare entro il mese di giugno, procederà alla valutazione degli alunni che necessitano di interventi di assistenza di base o specialistica. Le necessità di assistenza di base saranno comunicate alla scuola; le necessità di assistenza specialistica, dopo aver assegnato le risorse disponibili saranno comunicate all'Ambito Territoriale Sociale di competenza e per conoscenza alla scuola per le successive determinazioni.

Pertanto, l'Azienda Sanitaria Locale assicura l'assistenza alla persona per l'integrazione scolastica all'interno delle scuole utilizzando il personale assunto per le finalità di cui alla LR 9 luglio 1987, n. 16, con oneri a carico del bilancio regionale, giusto quanto disposto dal comma 38, articolo 3 LR 40/07 secondo criteri di efficienza, efficacia e imparzialità.

In riferimento al personale ausiliario socio - sanitario assunto per le finalità di cui alla LR 9 luglio 1987, n. 16, si precisa che detto personale, nelle more del completamento del percorso di riqualificazione, svolge mansioni esecutive di supporto, così come previsto dal vigente CCNI.

L'Azienda Sanitaria Locale assicura, inoltre, mediante il Servizio Socio-sanitario aziendale, la necessaria integrazione delle proprie attività con le attività sociali a rilevanza sanitaria di competenza degli Ambiti Territoriali Sociali e delle altre Istituzioni che intervengono nell'integrazione scolastica e più in generale nell'integrazione sociale.

A tal fine, il Servizio Socio-sanitario aziendale in collaborazione con il Dipartimento della Riabilitazione e il Dipartimento di Salute Mentale e con gli Ambiti Territoriali Sociali, predispone il piano annuale delle attività per l'integrazione scolastica, con riferimento agli interventi programmati nei rispettivi Piani di Zona.

ART. 14 **Ambito territoriale sociale**

La legge 104/92 attribuisce alle Amministrazioni Comunali, singole o associate, l'attuazione degli interventi di inserimento e di integrazione sociale della persona con handicap (art.8), degli interventi a favore della persona con handicap in situazione di gravità (art.10) nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo.

Gli Ambiti Territoriali Sociali si impegnano a:

- Promuovere, tramite le competenze del Servizio Sociale di Ambito, l'elaborazione del progetto individuale unitario di integrazione scolastica e sociale dell'alunno con disabilità (Progetto di vita) in collaborazione con la famiglia, la scuola, l'Ambito Territoriale Sociale e l'Azienda Sanitaria Locale attivando tutte le risorse possibili sul territorio;
- Garantire l'assistenza specialistica, in via sussidiaria nel rispetto dell'art. 49 comma 5, LR 4 del 2010, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (comma 3 art. 13 L.104/92 -art. 42 e 45 D.P.R. 616/77) ad integrazione delle attività svolte dalla ASL ai sensi del precedente articolo 13, ultimo comma;
- Garantire la partecipazione degli operatori del Servizio Professionale dell'Ambito di competenza, degli educatori e degli OSS, ai Gruppi di Lavoro di circolo o istituto;
- Favorire le opportune trasversalità operative delle varie Aree di intervento previste nei Piani di Zona, attivando a tal fine anche eventuali risorse del privato sociale;
- Collaborare a promuovere, con gli altri Enti firmatari del presente Accordo, iniziative di formazione.
- Garantire il trasporto degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado.

I Presidenti degli Ambiti Territoriali Sociali si impegnano a promuovere tutte le opportune iniziative di coinvolgimento e collaborazione con i Dirigenti degli Istituti Scolastici.

ART. 15 **Provincia di Lecce**

La Provincia svolge compiti di assistenza scolastica così come specificato dalla L.R. 19/2006.

Inoltre si impegna a:

- Fornire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni in situazioni di handicap frequentanti gli istituti scolastici superiori ai sensi della L.R. 4/2010;
- Programmare attività d'integrazione extrascolastica e sociale in favore degli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole superiori;
- Realizzare percorsi di formazione professionale;

- Fornire alle scuole dati sulle problematiche dell'handicap anche attraverso l'Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali;
- Rendere disponibile il servizio sociale professionale per informare, programmare e monitorare le situazioni di handicap;
- Promuovere iniziative che favoriscano l'integrazione lavorativa.

ART. 16 Amministrazione Scolastica

La scuola, in quanto agenzia educativa, è l'Istituzione che deve farsi garante del diritto di tutti all'educazione, come sancito dalla Costituzione.

Nell'ambito del progetto di vita complessivo della persona con disabilità, la Scuola assume, con la famiglia ed i servizi sociali e sanitari, un ruolo fondamentale in funzione sia dell'integrazione sociale che dello sviluppo delle capacità e potenzialità del singolo soggetto.

L' Ufficio X dell'USR Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Lecce si impegna a:

- Istituire il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP e garantire il suo funzionamento;
- Istituire il Gruppo H Provinciale e garantire il suo funzionamento;
- Promuovere la collaborazione tra GLIP, Gruppo H Provinciale e Gruppi di studio e di lavoro costituiti ed operanti presso le Istituzioni Scolastiche della provincia;
- Garantire, sulla base dell'individuazione dell'alunno con disabilità e nel rispetto della normativa vigente, l'attivazione degli interventi di integrazione scolastica mediante l'assegnazione degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno;
- Favorire attività di aggiornamento/formazione del personale docente e non docente impegnato nell'integrazione. Alcune di queste attività potranno coinvolgere il personale degli altri Enti;
- Fornire consulenza e collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Ambiti Territoriali Sociali, la ASL, le Associazioni delle persone disabili, le famiglie degli alunni con disabilità;
- Fornire, sulla base della normativa vigente, indicazioni operative, alle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione di interventi in materia di scuola in ospedale ed istruzione domiciliare, come ulteriore modalità di fruizione del diritto allo studio per gli alunni temporaneamente ammalati (cfr. Linee guida per il servizio di istruzione domiciliare; Circolare Ministeriale 4/7/2003 n. 56 "La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare. Esercizio finanziario 2003 Legge n. 440/97 - Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day-hospital"; Protocollo d'Intesa tra il MIUR e il Ministero della Salute del 24/10/2003 "Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio d'istruzione domiciliare");
- Per quanto riguarda l'istruzione domiciliare, il servizio va erogato nei confronti degli alunni, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, che siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria.

- Coordinare le attività dei Centri servizi per l'integrazione scolastica operanti in provincia (DD Aradeo, IC Casarano II Polo, ITAS Deledda Lecce).

I Centri Servizi per l'integrazione scolastica si impegnano a:

- Coordinare la propria azione con l' Ufficio X dell'USR Puglia - Ambito territoriale per la Provincia di Lecce e con gli altri Centri Servizi H della provincia;
- Acquistare le attrezzature tecniche e i sussidi didattici per gli alunni con disabilità e metterli a disposizione delle scuole con modalità di comodato d'uso, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dal Ministero;
- Promuovere e finanziare progetti di sperimentazione metodologico - didattica a favore degli alunni in situazione di handicap, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dal Ministero;
- Programmare percorsi di formazione destinati al personale scolastico e agli altri soggetti impegnati sulle tematiche dell'integrazione scolastica;
- Fornire consulenza e collaborare con le Istituzioni Scolastiche, gli Ambiti territoriali Sociali, la ASL, le Associazioni delle persone disabili, le famiglie degli studenti con disabilità.

ART: 17

Istituzioni Scolastiche Territoriali

Sulla base dei criteri e delle indicazioni concordate nel presente Accordo, le istituzioni scolastiche autonome concorrono alla stipula di Accordi di programma locali per Ambito territoriale sociale

TITOLO 4: LE RISORSE

ART. 18

Risorse Professionali

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità richiede una collaborazione inter-professionale tra tutti gli operatori messi a disposizione dalle varie istituzioni al fine di assicurare un reale coordinamento tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali. Tale azione viene esplicitata all'interno del Progetto di vita della persona con disabilità, dove le singole professionalità, ciascuna rispettando le proprie competenze, vanno ad interagire con le altre.

- **Personale docente curricolare:** realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile, professionale degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi di istruzione. Elabora, attua e verifica il PEI, adattandone l'articolazione alle differenti esigenze degli alunni, per gli aspetti pedagogico didattici, congiuntamente a tutti gli altri operatori e alla famiglia;
- **Personale docente di sostegno:** assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera; partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'integrazione; partecipa a pieno titolo alle operazioni con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
- **Collaboratore scolastico:** svolge servizi di ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse; svolge assistenza agli alunni con disabilità all'interno delle strutture scolastiche nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. In ordine alle mansioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola (CCNL del 29/11/2007) e successiva Sequenza Contrattuale prevista dall'art.62 del suddetto CCNL;

- **Personale di assistenza specialistica:** L'assistente specialistico nell'assolvimento delle sue mansioni agisce come figura di supporto, in base alle proprie competenze, collabora con le altre figure professionali presenti nella scuola, in attuazione degli interventi formulati nel PEI e, in particolare, espleta tale incarico attraverso due funzioni complementari.

1. Cura della persona: quando tale assistenza deve svolgersi in maniera continua o sub continua nella giornata.

Questa funzione si esplica attraverso azioni destinate a fornire all'alunno con disabilità la necessaria assistenza igienico - sanitaria, allo scopo di migliorare il rapporto con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Tra queste azioni si considerano tutte le attività finalizzate all'igiene, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, aiuto nella deambulazione e aiuto per l'assunzione degli alimenti.

2. Sviluppo dell'autonomia personale e sociale:

Questa funzione consiste nell'aiutare e stimolare l'alunno con disabilità nelle attività quotidiane favorendone l'autonomia, l'autosufficienza, le relazioni e le abilità sociali.

Tale attività si configura quale supporto agli operatori scolastici per lo svolgimento di un percorso di accoglienza, inserimento e più in generale di accompagnamento, che affiancando il percorso didattico porti allo sviluppo di abilità e competenze di tipo educativo - sociale di integrazione per favorire il benessere dell'alunno

In riferimento al personale ausiliario socio - sanitario assunto per le finalità di cui alla LR 9 luglio 1987, n.16, si precisa che detto personale, nelle more del completamento del percorso di riqualificazione, svolge mansioni esecutive di supporto, così come previsto dal vigente CCNL.

- **Personale educatore:** l'attività, con finalità educative, è indirizzata allo svolgimento di specifici progetti a favore dell'alunno con disabilità volti a integrare il curriculum scolastico.
- **Personale sanitario:** operatori delle équipe multidisciplinari della ASL

ART. 19

Risorse Strumentali

La ASL per quanto di competenza fornisce i dispositivi previsti dal DM 332/99 come dotazione individuale del soggetto in situazione di handicap nella misura di 1 per tipo.

L'Ente Locale fornisce le suppellettili speciali per consentire la frequenza degli alunni (sedie e banchi speciali) su consulenza della ASL.

Il Dirigente Scolastico, consultato il Gruppo di lavoro di Circolo/Istituto, acquista, sulla base della disponibilità di altri fondi iscritti al bilancio, attrezzature, strumenti didattici e multimediali legati ad attività didattiche ordinarie e laboratoriali degli studenti in situazione di handicap.

I Centri Servizi per l'integrazione scolastica forniscono, a richiesta e in comodato d'uso, attrezzature tecniche e sussidi e offrono consulenza per il loro utilizzo.

ART. 20

Risorse Finanziarie

Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di programma individuano le risorse destinate al finanziamento degli impegni assunti mediante intese. Nelle intese sono esplicitate le modalità di gestione di tali risorse.

TITOLO 5: VALIDITA' DELL'ACCORDO

ART. 21

Validità dell'accordo di programma

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e per 3 anni e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del presente accordo entro un anno dalla data di sottoscrizione per assicurare la continuità dei relativi servizi.

ART.22

Modalità di approvazione, pubblicazione e diffusione dell'accordo.

Il presente accordo viene sottoscritto dalle parti contraenti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

Le parti firmatarie del presente Accordo di programma si impegnano alla diffusione dell'Accordo stesso. In particolare:

La Provincia di Lecce :

- Illustra al personale degli uffici interessati il contenuto dell'Accordo.

L' Ufficio X dell'USR Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Lecce:

- Promuove incontri con i Dirigenti Scolastici per approfondire gli impegni e le responsabilità previsti dall'Accordo.

L'Ambito Territoriale Sociale

- Illustra il presente contenuto dell'Accordo in Assemblea/Coordinamento, per metterlo a conoscenza di tutti i Comuni.

I Comuni

- Illustrano al personale degli uffici interessati il contenuto dell'Accordo.

L'ASL Lecce

- Organizza incontri di informazione rivolti al personale dei settori coinvolti nel rapporto con le scuole e con i soggetti disabili per illustrare il contenuto dell'Accordo.

Il GLIP

- Supporta le attività di cui sopra.

ART. 23

Monitoraggio e valutazione periodica dell'accordo

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 104/92, dal D.M. del 9/7/92 e dal D.L. n.267 del 18/8/2000 , le parti convengono di darsi strumenti di monitoraggio e di valutazione periodica dell'Accordo. Le modalità e i tempi per le verifiche degli adempimenti delle diverse amministrazioni coinvolte sono svolte direttamente dai Responsabili dei Servizi alle persone con

disabilità all'interno della Provincia, degli Ambiti Territoriali Sociali, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell' Ufficio X dell'USR Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Lecce e delle Istituzioni Scolastiche.

In apposite intese potranno essere individuate ulteriori forme di monitoraggio e valutazione .

ART. 24 Collegio di vigilanza

La vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è composto da :

- Presidente del coordinamento istituzionale dell' Ambito territoriale, o suo delegato, scelto tra uno dei dieci Ambiti del territorio provinciale;
- Dirigente dell' Ufficio X dell'USR Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Lecce o un suo delegato;
- Direttore della ASL LECCE o suo delegato;
- Rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentativi;
- I Coordinatori dei Centri Servizi per l'integrazione scolastica;

Entro trenta giorni dalla firma del presente Accordo, le parti tenute alla nomina dei componenti del Collegio di vigilanza, comunicano al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità della Provincia di Lecce, i nominativi dei propri rappresentanti. Detto Dirigente provvederà ad emanare il relativo decreto di nomina e a convocare la prima riunione del Collegio.

La sede del collegio è presso il Servizio Politiche Sociali e di Parità della Provincia di Lecce.

Il Collegio di Vigilanza ha la stessa durata dell'Accordo .

LECCO, 16.02.2011

Il presente Accordo viene sottoscritto per le parti di rispettiva competenza da:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE

Dott. Antonio Gabellone *A. Gabellone*

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO X DELL'USR PUGLIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE

Dott.ssa Marcella Rucco *M. Rucco*

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL LECCE

Dott. Guido Scoditti *G. Scoditti*

I COORDINATORI DEI CENTRI SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Dott. ssa Cezza Carmela *C. Cezza*

Dott.ssa Salento Giovanna *G. Salento*

Dott. Nicoli Vincenzo

IL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL' AMBITO DI LECCE

I L PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL' AMBITO DI
GAGLIANO DEL CAPO *Severino Amadio*

I L PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL' AMBITO DI
MARTANO *Severino Amadio*

I L PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL' AMBITO DI
CASARANO *Severino Amadio*

I L PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL' AMBITO DI CAMPI

I L PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL' AMBITO DI MAGLIE *Severino Amadio*

I L PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL' AMBITO DI
GALLIPOLI *Severino Amadio*

I L PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL' AMBITO DI NARDO' *Severino Amadio*

I L PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL' AMBITO DI
GALATINA *Severino Amadio*

I L PRESIDENTE DEL CONSORZIO SOCIALE DI POGGIARDO *Severino Amadio*

Allegato n. 1 all'Accordo di Programma territoriale coordinamento in rete dei servizi di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.

LINEE GUIDA PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA

Le presenti Linee guida nascono dall'esigenza di delineare le caratteristiche del servizio, i destinatari, le modalità di accesso, i tempi di presentazione delle richieste, le attività volte a facilitare l'autonomia, l'integrazione sociale e la comunicazione. Si tratta di uno strumento indirizzato a tutti i soggetti che operano per l'inserimento e l'integrazione scolastica. La regolamentazione dell'assistenza specialistica scolastica va collocata all'interno di una più ampia intesa tra Scuola, Ambito Territoriale Sociale e ASL, all'interno dei seguenti ambiti di intervento:

- Ruolo e compiti dell'equipe multidisciplinare per l'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità;
- Accertamento dell'handicap e elaborazione Diagnosi Funzionale;
- Stesura e monitoraggio di PDF e PEI;
- Orientamento e rapporti con i Centri di Formazione Professionale;
- Percorsi integrati di formazione per operatori e per insegnanti;
- Studio, ricerca e sensibilizzazione sulle tematiche relative alla disabilità;
- Adeguamento degli ambienti e abbattimento delle barriere architettoniche;
- Trasporto.

1. ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP: FONTI NORMATIVE.

- L.R. 16/87 Norme in materia di integrazione scolastica;
- L. 104/1992, art. 13 (2) Obbligo per gli enti locali di fornire, nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (D. Lgs 297/1994, art. 315);
- CCNL 29/11/207
Nota Ministeriale 30/11/2001 Ai collaboratori scolastici è attribuita la competenza dell'assistenza materiale nella scuola, intendendo per assistenza materiale l'accompagnamento dell'alunno da fuori a dentro la scuola e all'interno dei suoi locali, l'accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia;
- L. 328/2000, art. 14 I comuni, d'intesa con USL, predispongono un progetto individuale di integrazione che tenga conto del percorso di istruzione scolastica e professionale;
- L.R. 4/25/2010, art. 49 Integrazione scolastica per alunni disabili: I servizi per l'integrazione scolastica di cui all'art. 2 comma 1, lettera a), della L.R. 16/87 sono intesi come servizi di assistenza specialistica all'alunno disabile e all'intero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa e si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base di competenza del personale scolastico.

2. FIGURE PROFESSIONALI: ASSISTENTE SPECIALISTICO ED EDUCATORE

Il servizio di assistenza specialistica scolastica agli alunni con disabilità presso le scuole consiste in tutti gli interventi finalizzati ad aumentare il livello di autonomia e di integrazione dell'alunno, anche mediante attività parascolastiche ed extrascolastiche.

L'esigenza di tale personale nel processo di integrazione nasce dalla necessità di dare una risposta a bisogni materiali (cura della persona, deambulazione ...) e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza con le altre persone, relazioni partecipate, ...).

L'assegnazione di personale per l'assistenza specialistica in ambito scolastico ad alunni con disabilità avviene con modalità diversificate a seconda delle figure professionali interessate.

A) Assegnazione di personale con la qualifica di Assistente specialistico :

- L'individuazione del bisogno, anche in riferimento alla necessità di garantire il rispetto dell'identità di genere, viene fatto dalla equipe multidisciplinare della Azienda ASL competente per territorio la quale entro il 30 giugno comunica alla scuola interessata i bisogni di assistenza di base (assicurata dai collaboratori scolastici) e di assistenza specialistica (assicurata dagli operatori ex L.R. 16/87 della ASL o dall'Ambito Territoriale Sociale);
- Contestualmente l'equipe multidisciplinare comunica all'Ambito Territoriale Sociale e per conoscenza alle scuole interessate, le necessità di assistenza specialistica non coperte con le risorse umane disponibili (operatori ex L.R. 16/87)

In riferimento al personale ausiliario socio - sanitario assunto per le finalità di cui alla LR 9 luglio 1987, n.16, si precisa che detto personale, nelle more del completamento del percorso di riqualificazione, svolge mansioni esecutive di supporto, così come previsto dal vigente CCNL.

B) Assegnazione di personale con la qualifica di Educatore:

- All'inizio dell'anno scolastico il Gruppo di lavoro handicap (art. 15 legge 104/92) qualora individui, all'interno del progetto di integrazione degli specifici aspetti educativi, predispone un Piano di intervento educativo svolto dagli educatori della ex L.R. 16/87 o dell'Ambito Territoriale Sociale.

C) L'individuazione di altre figure professionali, peraltro previste dall'art. 5 Legge 67/93 (alunni non vedenti), occorrenti per la piena integrazione dell'alunno stesso, verrà fatta dal Gruppo di lavoro sul singolo caso e la richiesta inoltrata agli organi competenti (Provincia).

3. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO, DESTINATARI E RACCORDO OPERATIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La definizione del profilo della figura di assistente specialistico agli alunni con disabilità si fonda su un quadro concettuale che, a partire dalla normativa vigente, definisce termini e significati e conduce a precise prospettive di intervento.

I destinatari del servizio di assistenza non sono evidentemente tutti gli alunni in situazione di handicap, ma soltanto i gravi.

Il concetto di gravità dell'handicap deve, quindi, essere definito con cura. In particolare nel "contesto scuola" il concetto può assumere due connotazioni differenti

- gravità pedagogica
- gravità dell'autonomia.

La Legge n. 104/92 così definisce la situazione di gravità:

"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume

connotazione di gravità".

Per la legge, quindi, la capacità di autonomia personale ha una duplice valenza:

- autonomia nella sfera individuale;
- autonomia nella sfera relazionale.

In altre parole, autonomia è un concetto complesso, all'interno del quale quella strettamente fisica rappresenta solo un aspetto. Quanto più un soggetto è compromesso in una o più aree funzionali, tanto più può esplicare la sua attività solo con l'aiuto di qualcuno che faccia costantemente da tramite fra lui e il mondo.

Ne consegue che:

- la situazione di gravità può verificarsi anche in presenza di patologie psichiche o sensoriali, dove la carenza di autonomia potrebbe manifestarsi prevalentemente nella sfera di relazione;
- non si possono stabilire ordini di priorità fra utenti gravemente limitati nella sfera dell'autonomia fisica e chi presenta invece grave difficoltà nella sfera dell'autonomia relazionale;
- non sempre una situazione di gravità nella sfera dell'autonomia fisica necessita di grande intensità assistenziale (alunno in carrozzina normodotato che ha bisogno solo di aiuto per l'uso dei servizi igienici).

L'individuazione corretta dei possibili utenti del servizio di assistenza dipende da un profilo funzionale che definisca:

- i livelli di gravità (e quindi i livelli di carenza di autonomia);
- la tipologia dei bisogni;
- i supporti necessari.

Da questa valutazione scaturiranno indicazioni relative a:

- requisiti culturali e professionali;
- funzioni e compiti dell'addetto all'assistenza;
- specificità e integrazione delle risorse di personale, con particolare riferimento alla figura dell'insegnante di sostegno.

La valutazione della gravità va esplicitata nella "Diagnosi Funzionale" redatta dall'equipe multidisciplinare mentre nel "Profilo Dinamico Funzionale", che la norma vuole redatto insieme dall'equipe multidisciplinare e dai docenti, con la collaborazione dei familiari, saranno indicati i supporti personali e strumentali che consentano al soggetto di adempiere ai compiti adattivi relativamente alle seguenti aree:

- 1 - degli apprendimenti,
- 2 - della motricità,
- 3 - della comunicazione,
- 4 - delle autonomie personali,
- 5 - delle competenze sociali (affettivo-relazionali).

In particolare la presenza dell'addetto all'assistenza è legittimata da situazioni di gravità nelle aree da 2 a 5.

4. FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

a) RUOLO DELL' ASSISTENTE SPECIALISTICO

Alla luce di quanto esposto, si definiscono in modo articolato le funzioni e i compiti dell'operatore dell'assistenza specialistica in ambito scolastico.

L'assistente specialistico nell'assolvimento delle sue mansioni agisce come figura di supporto, in base alle proprie competenze, collabora con le altre figure professionali presenti nella scuola, in attuazione degli interventi formulati nel PEI e, in particolare, espleta tale incarico attraverso due funzioni complementari.

- Cura della persona, quando tale assistenza deve svolgersi in maniera continua o sub continua nella giornata.

Questa funzione si esplica attraverso azioni destinate a fornire all'alunno con disabilità la

necessaria assistenza igienico – sanitaria, allo scopo di migliorare il rapporto con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Tra queste azioni si considerano tutte le attività finalizzate all'igiene, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, aiuto nella deambulazione e aiuto per l'assunzione degli alimenti.

- Sviluppo dell'autonomia personale e sociale:

Questa funzione consiste nell'aiutare e stimolare l'alunno con disabilità nelle attività quotidiane favorendone l'autonomia, l'autosufficienza, le relazioni e le abilità sociali.

Tale attività si configura quale supporto agli operatori scolastici per lo svolgimento di un percorso di accoglienza, inserimento e più in generale di accompagnamento, che affiancando il percorso didattico porti allo sviluppo di abilità e competenze di tipo educativo – sociale di integrazione per favorire il benessere dell'alunno

- Il personale assistente partecipa, se richiesto, nelle scuole agli incontri interprofessionali di elaborazione e di verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato nel quale riferisce in base alla propria esperienza di contatto con il singolo alunno assistito;
- Il personale di assistenza specialistica, reso disponibile dalla ASL è tenuto ad esplicitare il proprio servizio anche nello svolgimento di attività extracurricolari (uscite didattiche, gite e viaggi d'istruzione, stage di orientamento ...) che si svolgono durante le ore di attività didattica mattutina senza necessità di autorizzazione da parte della ASL. Può, inoltre, esplicitare il proprio servizio anche nelle ore pomeridiane, con un massimo di 12 ore giornaliere e recuperando le ore prestate in più entro il mese successivo, su autorizzazione della ASL.
In occasione di viaggi di istruzione con pernottamento l'Azienda ASL consente la partecipazione del personale suddetto, previo consenso dell'interessato, autorizzando il recupero di 6 ore giornaliere entro il mese successivo. Le spese di viaggio, vitto e alloggio non sono a carico dell'Azienda ASL.

In riferimento al personale ausiliario socio - sanitario assunto per le finalità di cui alla LR 9 luglio 1987, n.16, si precisa che detto personale, nelle more del completamento del percorso di riqualificazione, svolge mansioni esecutive di supporto , così come previsto dal vigente CCNL.

b) RUOLO DELL'EDUCATORE

Qualora il Progetto Educativo Individualizzato(PEI) preveda uno specifico intervento educativo all'interno del più ampio percorso didattico, questo può essere svolto dalla figura dell'educatore. L'educatore è chiamato a co-progettare, svolgere e verificare gli interventi educativi per il raggiungimento della massima autonomia possibile e per l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno con disabilità e/o con difficoltà sociali e relazionali.

In particolare:

Area della comunicazione:

- interpretazione dei bisogni dell'alunno e decodifica dei messaggi del contesto ambientale;

Area delle competenze sociali (affettivo-relazionali):

- contenere l'aggressività e le pulsioni disturbanti.
- stimolare e supportare attenzione, motivazione e partecipazione dell'alunno alle attività proposte.
- mediare le relazioni, stimolando e sostenendo l'alunno sul piano del rapporto umano e amicale.


Inoltre promuove:

- Attività di sostegno all'educazione al comportamento nel contesto scolastico e alla collocazione spazio-temporale e gestione dello spazio perpersonale;

- Attività di mediazione e promozione per la partecipazione a laboratori paradidattici per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, ecc.).

6. RACCORDO TRA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE, SCUOLA, ASL E PROVINCIA

L'Ambito Territoriale Sociale, la Scuola, la ASL e la Provincia, nel corso dell'anno scolastico, almeno con cadenza trimestrale, promuovono incontri di verifica e di coordinamento per migliorare la qualità del servizio. Gli stessi Enti si impegnano a collaborare nella programmazione e nella verifica congiunta dei progetti individualizzati.



DELIBERA

- Prendere atto dell' Accordo di Programma Territoriale Coordinamento in rete dei Servizi di Integrazione Scolastica e Sociale degli alunni con disabilità, che è allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- dare atto che dalla convenzione non scaturiscono ulteriori impegni a carico dell'Azienda, trattandosi di attività comunque erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Patrizia Primiceri 

Il Dirigente del Dipartimento di Riabilitazione

Dott. Franco Fari 

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vito Gigante


FIRMATO
Dr. Vito GIGANTE

Il Direttore Sanitario
Dr. Franco Sanapo

FIRMATO
Dott. Franco SANAPO


Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Paola Ciannamea

FIRMATO
Dr.ssa Paola Ciannamea



1920

1921



AZIENDA SANITARIA LOCALE

LECCE

n. _____ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda e sul Sito Web aziendale www.asl.lecce.it per 15 giorni consecutivi

dal **28 APR. 2011** al **12 MAG. 2011**

28 APR. 2011

Lecce, li _____

Il Responsabile dell'ufficio
FIRMATO
Dott. Antonio VIGNA

La presente Deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale.